



Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
Piazza Cavour 5
c.a. Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli

inviata a mezzo mail:
infrastrutture@autorita.energia.it

Bolzano, il 19 settembre 2017

OGGETTO: osservazioni su documento di consultazione N. 580/2017/R/eel

Egregi Signori,

Con la presente la ns. Federazione intende contribuire al dialogo costruttivo con la Vs. ill.ma Autorità in relazione ai nuovi criteri di cui al documento di consultazione in oggetto.

I. Premesse

Il documento di consultazione 580/2017/R/eel: "Orientamenti in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni e primi orientamenti in materia di promozione delle aggregazioni" si inserisce nell'ambito del procedimento di consultazione avviato con deliberazione n. 483/2014/R/eel del 9/10/2014 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito per brevità "Autorità") per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione 2016-2013 e fa seguito alla pubblicazione del precedente documento di consultazione 428/2016/R/eel del 21/07/2016 nel quale sono state delineate le ipotesi dell'Autorità in materia di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Tutti gli operatori interessati dall'emanando provvedimento possono sottoporre all'AEEGsi le proprie osservazioni e proposte in forma scritta entro il 29/09/2017.

La scrivente nella sua funzione istituzionale di federazione delle imprese energetiche dell'Alto Adige, interviene nella consultazione di cui sopra nell'interesse dei propri associati, tutte imprese di minori dimensioni e sotto la soglia dimensionale dei 100.000 pdp e, come avvenuto per il precedente documento di consultazione, sottopone alla Spett.le Autorità le proprie osservazioni.



II. Alcune considerazioni di carattere generale

Dalla lettura del documento di consultazione, si evince che l'Autorità ha tenuto in considerazione le osservazioni pervenute allo stesso, riassumendole e rispondendo punto per punto, modificando l'orientamento iniziale o ribadendo le proprie posizioni.

Cogliamo l'occasione con il presente scritto, di ringraziare non solo per l'attenta lettura e valutazione della nostra risposta al documento di consultazione precedente, ma anche dell'apertura e manifesta buona volontà dell'Autorità di confrontarsi con noi a tutela sì dei consumatori ma anche dei distributori, rendendosi disponibile per incontri e riunioni, alle quali tutti i partecipanti hanno preso parte con interesse e spirito costruttivo.

L'inserimento di specifiche variabili che consentano di intercettare in sede di aggiornamento annuale gli effetti di eventuali investimenti resi necessari da disposizioni normative e la possibilità di gestire eventi eccezionali con procedure specifiche attivate dall'Autorità, di cui ai punti 11.7 e 11.8 del documento in oggetto, sono importanti aperture nei confronti delle imprese che rappresentiamo di cui ringraziamo vivamente. Il contesto territoriale in cui operano i distributori altoatesini è estremamente singolare e difficilmente confrontabile con la restante parte del territorio italiano; il fatto di consentire ai distributori di attivare una specifica procedura che consenta di tenere conto di particolari accadimenti che hanno reso necessario uno o l'altro investimento straordinario è veramente di massima importanza per fare in modo che la tariffa applicata si rifletta in modo equo su tutte le realtà.

Ringraziamo infine di aver preso in considerazione nelle valutazioni ancora in corso tra i criteri di riconoscimento dei costi sostenuti per la gestione delle infrastrutture e della rete, la possibilità di introdurre di un'ulteriore variabile che rifletta l'effetto del costo del lavoro per il personale dipendente dell'obbligo di bilinguismo ai sensi del Decreto Legislativo n. 446 del 24 luglio 1996. Come indicato nella nostra precedente risposta infatti, il costo orario della mano d'opera certificato dalla Provincia Autonoma di Bolzano si colloca ampiamente sopra la media nazionale e applicare un parametro unico di riconoscimento dei costi generali, significherebbe redistribuire surrettiziamente risorse del sistema elettrico nazionale a vantaggio delle regioni nei quali i costi del personale e della mano d'opera manutentiva sono più basse, con ovvi problemi di validità costituzionale di un siffatto meccanismo.

Di seguito, le nostre proposte ai vari punti del documento in oggetto:

III. Osservazioni

III.1 PARTE IV – Meccanismi di gradualità per la transizione verso il regime parametrico

S3. Osservazioni relative alla proposte di confermare come definitive, le tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno 2016, determinate con deliberazione 734/2016/R/eel.

Per quanto riguarda l'anno 2016, l'Autorità intende confermare in via definitiva le tariffe provvisorie relative al servizio di distribuzione approvate con deliberazione 734/2016/R/eel.



Appare sensato confermare dette tariffe sulla base delle stesse riferite all'anno 2015, aggiornandole per il 2016 con un criterio in linea con quello previsto nel regime puntuale, fermo restando la necessità di chiarire la riduzione operata a seguito dell'indagine conoscitiva per alcune realtà che rappresentiamo. Come comunicato in diversi scritti e accennato in diversi incontri, alcune imprese altoatesine che sono state sottoposte all'indagine conoscitiva sulle comunicazioni dei dati RAB avviata ai sensi della deliberazione 256/2014/E/com, hanno subito una importante riduzione delle tariffe di riferimento a partire dal 2016 a causa degli errori emersi in sede di istruttoria avente ad oggetto anni precedenti; detta riduzione però non sembra aver impattato sulle tariffe in modo proporzionale agli errori rilevati e non è stato possibile per i nostri soci comprendere le logiche sottostanti la formazione delle stesse. L'impatto del ricalcolo infatti, a fronte di errori o omissioni di entità relativamente ridotta, è apparso subito come particolarmente penalizzante per i piccoli distributori oggetto di indagine ed è per questo motivo che, con separata comunicazione, la scrivente si è prontamente attivata per richiedere chiarimenti in merito ai calcoli sottostanti per altro ad oggi non ancora comunicati.

In altre parole, dal mondo dei piccoli distributori in Alto Adige trapelano preoccupazioni circa la trasparenza e quindi la tracciabilità e la riscontrabilità dei parametri di calcolo che troveranno applicazione nei futuri modelli di calcolo tariffario, per semplificati che siano, soprattutto laddove si farà riferimento a dati provenienti da un sistema di cluster.

Ci era stato anticipato che avremmo ricevuto dei fogli di calcolo coi quali sarebbe stato possibile ricostruire gli importi e capire le dinamiche che hanno portato a questi, purtroppo però così non è stato. Avevamo quindi richiesto delle spiegazioni più astratte, teoriche oppure sotto forma di calcoli, quali esempio su come vengono determinati gli importi senza entrare nei casi specifici, in modo da essere in grado di spiegare ai nostri associati almeno le logiche che hanno portato dall'errore rilevato alla rideterminazione della tariffa, ma anche in questo caso non abbiamo ottenuto risposta.

Sarebbe dunque importante su questo punto, prima di allinearci nella proposta dell'Autorità di confermare come definitive le tariffe proposte nella deliberazione di cui sopra, ottenere chiarimenti in merito a quelle attribuite a seguito dell'indagine conoscitiva.

Infine, come riportato nella deliberazione stessa, per diverse imprese risultano tuttora in corso le attività istruttorie svolte nell'ambito dell'indagine. Per queste, relativamente al 2016, le tariffe di riferimento che l'Autorità confermerebbe sono quelle riportate nella deliberazione e non risentono ancora di eventuali aggiustamenti per gli esiti dell'indagine. In questi casi, prima di confermare qualsivoglia tariffa, sarebbe necessario capire se questi effetti verranno applicati retroattivamente dal 2016 oppure se avranno effetti negli anni successivi. In quest'ultimo caso, è fondamentale a sua volta capire come verranno trattati nell'ottica della tariffa parametrica.

Non sarebbe infatti corretto "penalizzare" le imprese per cui l'indagine si è conclusa in modo penalizzante stroncando la tariffa di riferimento attribuita al 2016, ossia la base di partenza per la transizione dal puntuale al parametrico, a fronte di una ridistribuzione dell'errore delle imprese per cui l'indagine non è ancora chiusa che invece godrebbero di una tariffa di riferimento ipoteticamente maggiorata. I primi sarebbero doppiamente penalizzati, i secondi invece distribuirebbero i propri (sempre eventuali) errori sulle imprese appartenenti al proprio cluster...

S4. Osservazioni relative al meccanismo di gradualità per passare ad un criterio



puramente parametrico.

Per quanto riguarda il passaggio dalle modalità di riconoscimento (sostanzialmente) puntuale del precedente periodo di regolazione a modalità di riconoscimento parametrico, l'Autorità a seguito anche delle perplessità espresse in precedenza, sta considerando di introdurre apposite forme di gradualità nella transazione verso il nuovo regime di riconoscimento dei costi. Questo tipo di atteggiamento sembra assolutamente condivisibile per evitare discontinuità e situazioni di mancata corrispondenza tra costi sostenuti e tariffe applicate, con conseguenti effetti sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese, che l'Autorità stessa considera e porta alla luce nel documento esaminato.

Introducendo un percorso di gradualità dalla tariffa specifica ad un riconoscimento di costi parametrico, si intende tener conto degli onerosi investimenti sostenuti nel passato che per loro natura hanno periodi di pay-back molto lunghi, per garantire la remunerazione del capitale investito e non penalizzare i distributori virtuosi che in passato hanno investito sulla qualità della rete di distribuzione con grossi capitali che a seguito della nuova tariffa si troverebbero a pentirsi delle scelte operate. Il metodo descritto per il periodo di transizione, ossia l'utilizzo della media ponderata tra una tariffa e l'altra modulata progressivamente con peso progressivamente decrescente dalla specifica a fronte del crescente della parametrica, sembra essere un concetto condivisibile.

Ci troviamo però in disaccordo sull'orizzonte temporale scelto. Di fatto, osservando solo *NPR-1*, di cui il 2016 sarà calcolato al 100% applicando al 100% la tariffa puntuale (con le perplessità di cui al precedente punto) ed il 2020, anno in cui la tariffa parametrica entrerebbe al 100% a regime, si avrebbero di fatto solo 3 anni di transizione per remunerare di fatto investimenti che si ammortizzano anche in oltre 30 anni. Calcolando poi che la media ponderata tra la tariffa puntuale di alcune imprese virtuose che ci facciamo vanto di rappresentare e la tariffa parametrica già di per sé è fortemente penalizzante, "spalmare" su soli 3 anni il periodo di commistione delle due tariffe appare purtroppo insufficiente.

Ribadiamo in questa sede, a titolo d'esempio, il chilometraggio delle linee elettriche interrate su cui hanno investito in particolar modo i piccoli distributori dell'Alto Adige. In montagna il prezzo per la posa di una linea sotterranea è in media di ca. 100€/m, con variazioni dai 65€ ai 130€ in base al terreno in oggetto (prato o strada); per quanto riguarda invece le linee aeree, il prezzo si aggira intorno ai 45€/m, di più se si tratta di linee di media tensione. Le linee interrate, oltre che più onerose sono spesso necessarie per un migliore impatto paesaggistico- ambientale in località a maggiore vocazione turistica, oltre che essere più efficienti in termini di durata e manutenzione, impattando dunque positivamente anche sui costi operativi annuali. Relativamente alla vocazione turistica, si rammenta in questa sede che la qualità del servizio garantita alle migliaia di turisti che in tutte le stagioni popolano le vallate della Provincia è fondamentale non solo per la percezione dei visitatori, ma anche per il funzionamento dei servizi quali alberghi, zone wellness e impianti di risalita ed è per lo più garantita dai distributori con il minor numero di punti di prelievo. Chiedendo un'equa remunerazione per ingenti investimenti effettuati da piccoli distributori, non si pretenderebbe che l'Autorità riconosca, come citato nel documento quasi in modo offensivo *"eventuali inefficienze connesse ad una dimensione non ottimale dell'impresa (punto 7.3)"*, bensì che riconosca la qualità del servizio offerto dai piccoli, gli investimenti a favore della rete effettuati nonostante le dimensioni ridotte ma soprattutto il ritorno economico attraverso una tariffa



adeguata degli stessi, senza cambiare rotta bruscamente penalizzando, come sempre ormai nel bel paese, i virtuosi.

Si propone dunque, se non altro, di allungare l'orizzonte temporale scelto almeno a 6 anni, facendo entrare dunque nel 2023 a pieno regime la tariffa parametrica e consentendo dunque almeno una parzialmente equa remunerazione del capitale investito.

III.2 PARTE V – Criteri di riconoscimento parametrico dei costi a regime

S7. Osservazioni rispetto all'ipotesi di introdurre specifici driver per l'aggiornamento delle quote parte delle tariffe a copertura dei costi di capitale.

S8. Quali driver si ritiene possano essere significativi?

I criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti per la gestione delle infrastrutture di rete indicati dall'Autorità, rimangono come nel primo documento le seguenti:

- densità di utenti per km di linea
- Presenza di connessione AT

Oltre a queste, l'Autorità sta valutando di inserire diversi punti, tra cui la presenza o meno del territorio montano, la maggiorazione per il costo del lavoro in Provincia, oltre che il riconoscimento puntuale di particolari investimenti, tra cui quelli resi necessari da disposizioni normative e da eventi eccezionali. In testa al presente documento abbiamo già provveduto a ringraziare ampiamente per l'apertura in questo senso e per la volontà di ricomprendere le singolarità di alcune situazioni in cui le imprese altoatesine versano.

Ci preme nuovamente sottolineare l'importanza, in sede di decisione finale, di ricomprendere queste variabili in modo definitivo nell'assetto finale della tariffa parametrica in quanto fondamentali per la riuscita ottimale del mutamento del sistema senza eccessive penalizzazioni di sorta.

Relativamente, ad esempio, al territorio montano, l'impatto del territorio circostante le reti si vede sia sui costi operativi che sui costi di capitale; come noto, sia dall'esperienza passata che da Ingegneri *super partes* del settore, il terreno montuoso è più impervio rispetto alla pianura, la presenza di zone boschive e suoli rocciosi diventa impegnativa sia in fase di costruzione che di mantenimento e il clima spesso è inclemente, minando la qualità e la continuità del servizio di distribuzione. Un ulteriore elemento che caratterizza le zone montuose da tenere in considerazione nel costruire una rete è il dislivello; 1km di linea che collega un utenza a 700m di dislivello e un altro invece che ne collega una a 200m è ovviamente più oneroso. Ma non basta: ci sono zone montuose in cui le linee si stendono attraverso prati o lungo le strade, mentre altre che attraversano boschi, fiumi e rocce; ci sono zone montuose relativamente pianeggianti, in cui il distributore attraverso la collaborazione con il comune riesce a posare i cavi di linea senza particolari difficoltà e talora in una tratta già scavata, mentre altre che sono ripide, in cui i tralicci vanno posati sulla roccia e in pochi km si hanno più di 500-700m di dislivello. È fondamentale per



il legislatore considerare queste fattispecie; il territorio montano è storicamente svantaggiato rispetto alle zone meno impervie e necessita di particolare tutela.

Come ribadito al precedente paragrafo, il comune denominatore delle variabili di cui sopra è che, se non dovessero essere propriamente considerate all'interno dei calcoli parametrici per stabilire le tariffe di riferimento per il nuovo periodo di regolazione, le tariffe risultanti potrebbero paradossalmente agevolare chi ha investito di meno e, per contro, penalizzare chi invece ha investito molto nella rete, portando conseguentemente ad una perdita di interesse e di motivazione verso determinati investimenti e, alla lunga, ad un arresto degli stessi a discapito della qualità della rete di distribuzione locale, nel suo insieme.

È inoltre fondamentale in questo senso, ragionare con un occhio anche al passato: chi ha investito negli scorsi anni, sotterrando diversi km di tratte e rinforzando la rete con rispettive stazioni di trasformazione, ha impiegato grosse somme e ha avuto soddisfacenti remunerazioni rispecchiate nella tariffa di riferimento. Nel caso in cui questa dovesse venire ricalcolata in maniera per il futuro periodo regolatorio in maniera differente, ovvero ipotizzando che il livello dei futuri investimenti possa essere pari al livello degli ammortamenti, nell'ipotesi di un assestamento su livelli inferiori e quindi meno favorevoli ai distributori, questi si troverebbero ad aver anticipato ingenti investimenti, a sostenere per gli esercizi a seguire i relativi ammortamenti e gli oneri finanziari per i mutui assunti, a fronte di un riconoscimento potenzialmente ridotto.

Avendo già investito in passato, inoltre, non sentiranno più la necessità di investire ancora in un futuro non troppo lontano. Infine, gran parte dei distributori, per far fronte ai grossi investimenti hanno acceso mutui e sono ricorsi al capitale di terzi: c'è il rischio che, nonostante l'Autorità intenda valutare la coerenza di tale ipotesi con i dati effettivi del primo semi-periodo regolatorio, attraverso l'aggiornamento dei livelli iniziali dei costi di capitale riconosciuti per la distribuzione, siano penalizzate le imprese "virtuose" e cioè che negli anni scorsi hanno investito molto, rispetto alle imprese che hanno rinviato parte degli investimenti. Infatti le imprese di distribuzione, soprattutto nelle valli periferiche dell'Alto Adige, a causa dell'incremento degli investimenti nell'energia rinnovabile, sono state obbligate a rinnovare e a potenziare la propria rete di distribuzione, provocando in questo modo dei picchi di investimenti straordinari che non si ripeteranno nel prossimo futuro. Principalmente per questo motivo, le imprese necessitano di certezza nella remunerazione del capitale investito fino alla fine della vita utile delle linee di distribuzione.

III.3 PARTE VI – Meccanismi di promozione delle aggregazioni (orientamenti iniziali)

S9. Osservazioni relative ai criteri per la promozione delle aggregazioni.

Relativamente all'aggregazione tra distributori di energia elettrica di piccole dimensioni cui l'Autorità mirerebbe attraverso l'introduzione della tariffa parametrica, asserendo un risparmio di costi a favore del consumatore ed un aumento di sinergie ed efficienze, non possiamo che trovarci nuovamente in disaccordo.



L'Alto Adige è di gran lunga la provincia nella quale sin dalla storia il numero dei distributori è molto elevato rispetto ad altri territori; per via dell'exkursus storico e per l'alto grado delle iniziative private con capitali individuali, societari o provenienti dalla cooperazione, esistono attualmente 52 distributori di cui 48 con meno di 5.000 utenze e 41 con meno di 1.000 utenze. Questo modello organizzativo ha permesso ad una serie di società e ditte individuali di portare avanti le attività di produzione e/o distribuzione di energia elettrica da più di 100 anni mantenendo una organizzazione snella ed efficiente.

Si tratta perlopiù di piccole imprese impiegano in media un paio di addetti adibiti in parte ad attività amministrative e in parte ad attività di supervisione tecnica anche se spesso buona parte delle esigenze sono assicurate da ditte e fornitori locali ai quali vengono affidate in outsourcing le necessarie commesse di opere e servizi.

Negli ultimi anni, a causa di un notevole incremento degli investimenti nell'energia rinnovabile generato dagli incentivi dei conti energia, in particolare negli impianti idroelettrici ad acqua fluente, con capacità produttiva da 50 kW a 3.000 kW e negli impianti fotovoltaici, i distributori locali, hanno dovuto potenziare le dorsali delle proprie linee a MT, provocando in questo modo un aumento progressivo dei loro investimenti oltre le normali medie storiche. Di conseguenza, in quanto già completamente rinnovate le predette dorsali, i piccoli distributori nei prossimi esercizi non effettueranno più investimenti rilevanti nell'impianto in MT. Inoltre, la maggior parte dei distributori ha già sostituito tutte o la maggior parte delle dorsali delle linee aeree BT con le linee interrate. Ad ulteriore supporto della ipotizzabile diminuzione degli investimenti da parte dei distributori nei prossimi anni, i piani urbanistici nella provincia di Bolzano non prevedono la realizzazione di nuovi centri periferici. Tali intense attività di investimento sino ad oggi, spiegano tariffe di riferimento molto elevate con riferimento agli esercizi rientranti nel precedente periodo regolatorio, come per altro osservato dall'Autorità, ma si normalizzeranno sicuramente nel corso dei prossimi anni.

Questo particolare tessuto di imprese, che ha consentito la costruzione di una storia di successo e di riconoscimento della qualità del servizio da parte della popolazione residente da un lato e la modernizzazione del sistema di distribuzione dall'altro, andrebbe a sparire con la recente volontà da parte dell'Autorità di "favorire" aggregazioni di imprese minori.

Ribadiamo in questa sede che, non essendo certo previsti incentivi alle aggregazioni spontanee, il termine **"favorire"** assume la connotazione di **"costringere"** le imprese minori, attraverso l'introduzione di condizioni regolatorie di minor favore, a intentare operazioni di ottimizzazione di costi.

Tale modo di operare dell'Autorità e cioè di sacrificare l'interesse dei piccoli operatori che storicamente sono stati ritenuti meritevoli di gestire il servizio di distribuzione in zone impervie e a bassa densità abitativa, contrasterebbe innanzitutto con i principi di derivazione comunitaria che indicano la necessità di sostenere il mondo delle micro-imprese e delle piccole imprese (vedasi comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa).



E' di tutta evidenza che alcuni principi guida della Comunicazione sullo Small Business Act (SBA) del giugno 2008 come "imprenditorialità"- "seconda chance"- "pensare anzitutto in piccolo", amministrazione attenta alle imprese", recentemente interpretati dal Garante per le micro, piccole e medie imprese in applicazione della Legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", male si sposino con l'intendimento apparentemente vessatorio dell'Autorità di introdurre un sistema tariffario penalizzante per quelle micro e piccole imprese considerate inefficienti "tout court"; ciò avviene sulla base di pochi elementi di derivazione finanziaria e rispettivi dati medi di benchmark, senza considerare il singolo contesto operativo e territoriale piuttosto che altri elementi di performance come quelli di derivazione qualitativa (es. tempi medi di allaccio, dati sulle interruzioni, etc.), anch'essi direttamente riconducibili al concetto generale dell'efficienza di un pubblico servizio.

Infatti, il nesso tra libertà economica e iniziativa imprenditoriale per la crescita della produttività (in particolare la produttività totale dei fattori) è stato recentemente provato da diverse indagini per l'Italia, in particolare con riferimento non solo alle cosiddette libertà formali (rule of law e diritti di proprietà), ma anche da quelle di tipo informale/sostanziale e nello specifico delle libertà sia costitutive che evolutive per l'impresa (Cfr. Carla Altobelli, in Gaetano Fausto Esposito, Pietro Spirito, La costruzione del capitale fiduciario, motivazione, imprenditorialità e libertà per una nuova politica di sviluppo, Franco Angeli, 2013).

Che le imprese locali costituiscano appositi cluster operativi, piuttosto che consorzi o contratti di rete ovvero arrivino addirittura a fondersi in un soggetto giuridico unico, tutto ciò deve avvenire dietro libera e spontanea iniziativa e non come conseguenza dell'introduzione di criteri tariffari in forte discontinuità tra di loro e che oltretutto, intervengono in un settore con tempi di pay-back lunghi se non dire lunghissimi, mettendo in dubbio le scelte d'investimento effettuate degli operatori sino ad ora.

In conclusione, la pur meritevole attività regolatoria dell'Autorità nel suo libero arbitrio non dovrebbe sconfinare determinati limiti andando ad incidere in maniera diretta sulla continuità d'impresa dei soggetti concessionari o meglio, sul destino delle attività concesionate dalla Provincia Autonoma di Bolzano secondo le attribuzioni riservate alle autonomie locali e le relative norme di attuazione dello statuto di autonomia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Voglia comunque, la Spett.le Autorità, adottare un sistema di riconoscimento dei costi e degli investimenti per le imprese sotto soglia improntando la propria decisione alla massima obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto del principio di tutela della micro-impresa e delle piccole imprese come da chiare indicazioni di fonte comunitaria.

Con saluti di viva cordialità.

Dott. Rudi Rienzner
CEO